

contenute negli attuali accordi bilaterali fra paesi membri e paesi terzi. Queste clausole limitano la possibilità di operare Servizi aerei fra due Stati ai soli vettori di proprietà ed effettivamente controllati da gruppi di nazionalità di uno dei due paesi (vuoi dire che, per esempio, in virtù dell'accordo bilaterale fra Italia e Cina, solo i vettori di proprietà e controllo italiano o cinese possono operare fra i due paesi). Queste clausole, in quanto basate sul concetto di nazionalità, sono state considerate dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee come incompatibili con il diritto comunitario. La Commissione intende pertanto sostituire queste clausole di proprietà e controllo nazionale con clausole di proprietà e controllo comunitario;

questi negoziati introdurranno quindi cambiamenti importanti per il mercato europeo del trasporto aereo. Si tratta infatti di un'estensione della politica europea di liberalizzazione del settore promossa dalla Commissione: mentre finora, questa politica era stata limitata al mercato intraeuropeo, adesso è intenzione della Commissione estenderla ai mercati extracomunitari;

impegnano il Governo:

a porre in essere tutto quanto è possibile perché siano tutelati, in sede comunitaria, gli interessi italiani ed in particolare di Alitalia, in quanto è il vettore italiano che assicura la maggior parte dei collegamenti fra l'Italia e i paesi terzi;

ad assicurare, nel corso della Presidenza italiana di turno dell'Unione europea che costituisce un'occasione da non perdere ogni forma di tutela del settore. In particolare:

per quanto riguarda il negoziato con gli Stati Uniti: prendere posizione in sede di Consiglio dei ministri dei trasporti dell'UE per assicurarsi che la Commissione non concluda un accordo parziale (cosiddetto « mini deal » o « early harvest ») ma rispetti effettivamente e pienamente i termini del mandato negoziale che gli è stato dato. Questo prevede un accordo

globale che assicuri una vera convergenza a livello regolamentare su aspetti fondamentali per assicurare un mercato equilibrato e concorrenziale fra vettori americani ed europei. Tale convergenza deve riguardare la sicurezza, la *safety*, la concorrenza, il *leasing*, gli aiuti di Stato. Inoltre, le conseguenze della congestione di certi aeroporti a livello europeo devono anche essere pienamente prese in considerazione in termini di « fair and equal opportunities » di accesso al mercato;

in ogni caso, impegnarsi affinché l'implementazione del nuovo quadro comunitario per le relazioni esterne abbia come prerequisito il fatto che l'equilibrio fra i diritti dell'Italia e dei paesi terzi non sia messo in discussione in maniera da porre in situazione di debolezza i vettori italiani ed in particolare Alitalia. Questo deve valere anche rispetto agli altri vettori comunitari;

in ambito nazionale, adottare tutte le misure idonee ad assicurare che, in sede di eventuale attuazione delle misure di liberalizzazione ed apertura dei mercati delineate nei citati negoziati, l'attività dei vettori stranieri nello spazio aereo nazionale sia comunque assoggettata a controlli in grado di garantire il rispetto dei più rigorosi *standard* di sicurezza ed affidabilità.

(7-00321) « Ricciotti, Giuseppe Gianni, Nicotra, Sardelli, Lezza, Floresta, Sanza, Testoni ».

\* \* \*

## ATTI DI CONTROLLO

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

ABBONDANZIERI, VIGNI e RAFFAELLA MARIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge 343/2001, come convertito nella legge 401/2001, stabi-

lisce le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile;

sulla *Gazzetta Ufficiale* di venerdì 10 ottobre 2003 è stata pubblicata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3316, che apporta ben 122 modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 2003, recante « Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica »;

a quanto risulta agli interroganti, le nuove norme antisismiche sono state elaborate da un gruppo di lavoro costituito presso il dipartimento della protezione civile;

tali norme sono state emanate utilizzando per l'ennesima volta lo strumento dell'ordinanza di protezione civile;

immediatamente dopo la diffusione della notizia che il comune di San Giuliano di Puglia, epicentro del terremoto del 2002 in Molise, in cui persero la vita ventisette alunni di una scuola elementare, non era classificato come « a rischio sismico », il dipartimento della protezione civile ha chiesto di definire con celerità la redazione del testo finale della nuova normativa antisismica;

dall'esame delle 122 modifiche, si evince come le stesse non siano solo tese a correggere mere « sviste materiali » ma anche errori sostanziali, quali formulazioni matematiche errate —:

quale sia la composizione del gruppo di lavoro e sulla base di quali criteri sia stato costituito;

di chi sia la responsabilità di tali errori e perché non è stata coinvolta gran parte della comunità scientifica;

quale sia la ragione per cui non si è ritenuto di tenere informato il Parlamento, stante la primaria e vitale importanza che tale provvedimento riveste per il nostro Paese;

quali siano le ragioni che hanno portato il dipartimento della protezione civile a « correggere » la norma che sanciva l'obbligatorietà dell'adozione delle nuove regole da parte delle regioni, dei comuni, sostituendola con una mera « possibilità »;

che cosa si sta facendo in relazione a quanto previsto all'articolo 2 comma 3 dell'ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274 del Presidente del Consiglio dei ministri, e all'articolo 2 commi 4 e 6 della medesima ordinanza;

se si stia predisponendo il piano straordinario di messa in sicurezza previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria per il 2003) e dall'articolo 2, comma 6 dell'ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274;

a quanto ammontino le risorse di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei ministri, volta ad assicurare le verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima ordinanza.

(5-02470)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

PEZZELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

alleanze strategiche, di natura commerciale ed operativa, stabilite per definire coalizioni di vettori europei tra di loro e con altri vettori americani ed asiatici, costituiscono, indubbiamente, condizioni necessarie per assumere una maggiore forza di penetrazione per la concorrenza e la prevalenza nel mercato;

l'obiettivo è mirato alla difesa degli interessi della coalizione e non dei singoli vettori alleati;

la concorrenza tra vettori, si trasferisce integralmente nella acquisizione di posizione dominante del proprio *hub* di riferimento, dal momento in cui tutti gli *hubs* europei hanno perso il ruolo di *hubs* nazionali, protetti dalle regole degli ac-

cordi aerei, per divenire *hubs* di uno stesso Paese Europa, collegati tra loro senza alcuna limitazione;

i maggiori *hubs* europei (Londra, Parigi, Francoforte) si identificano con i vettori europei più rappresentativi (B.A., Air France, Lufthansa);

un vettore, quando definisce l'alleanza con altri vettori, dovrebbe pertanto considerare, non solo la posizione dei vettori del raggruppamento, ma anche la posizione dei rispettivi *hubs*, per evitare che il proprio finisca per diventare *feeder* di *hubs* di vettori alleati;

la scelta degli alleati strategici del nostro vettore appare, invece, casuale anche perché non ne vengono spiegate le ragioni che avrebbero fatto preferire l'alleanza in Sky Team, rispetto a Star Alliance o Oneworld —:

quali siano i motivi che fanno preferire l'alleanza Sky Team rispetto a Star Alliance ove, con vettori americani ed asiatici, operano SAS e Lufthansa, perché prima di stringere alleanze con vettori esteri, non avvenga una alleanza tra vettori nazionali che risultano collocati in alleanze tra loro in concorrenza: Alitalia in Sky Team e Air One in Star Alliance;

se sia stato considerato che l'alleanza con Star Alliance avrebbe consentito anche di costituire un'asse tra l'estremo nord e l'estremo sud dell'Europa ponendo l'*hub* della capitale in posizione strategica in questo corridoio che la concorrenza tra *hubs*, da considerare in tali alleanze sarebbe stata limitata al solo aeroporto di Francoforte e non ai due aeroporti Parigi ed Amsterdam. (4-07747)

FATUZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 15 ottobre 2003 sulla città di Catania si è abbattuto un violento nubifragio che ha causato notevoli danni a beni e persone;

l'ondata di maltempo è stata talmente eccezionale che le strade cittadine si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena e, come hanno riportato tutte le cronache nazionali, gli automobilisti sono stati travolti dall'acqua piovana che non trovava sfogo lungo le strade. Una giovane scooterista è addirittura rimasta uccisa per annegamento ed un'altra, venutasi a trovare nella stessa situazione, è stata tratta in salvo appena in tempo;

la situazione è resa ancor più drammatica dal fatto che i canali di gronda degli immobili sono ancora in gran parte ostruiti dalla cenere vulcanica, caduta copiosamente nel corso dell'ultima eruzione. Lo stesso vale per gli immobili pubblici, non tutti ripuliti dalla cenere per carenza di fondi;

in particolare, per i motivi su esposti, varie scuole del catanese hanno subito notevoli danni a causa del crollo dei soffitti e del distacco degli intonaci, mettendo a repentaglio la sicurezza e l'incolumità degli studenti all'interno delle strutture scolastiche;

anche gli agricoltori debbono fare la conta del raccolto andato distrutto dall'acquazzone e dalla grandine —:

se non ritenga opportuno disporre degli interventi straordinari per eliminare i danni causati dall'alluvione e per fare in modo, altresì, che la situazione ritorni alla normalità. (4-07759)

VENDOLA e DEIANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

nell'Alto Lazio esiste la più grande concentrazione di potenza installata (7100 MW) per la produzione di energia elettrica d'Europa;

nel territorio del comune di Civitavecchia sono presenti due impianti ter-

moelettrici denominati rispettivamente « Torrevaldaliga Sud » (da 1160 MW) e « Torrevaldaliga Nord » (2640 MW);

nello stesso comprensorio e, precisamente, a Montalto di Castro (30 Km a nord da Civitavecchia) insiste una centrale termoelettrica da 3300 MW di potenza;

la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord (TVN) è attualmente alimentata con olio combustibile B.t.z. (basso tenore di zolfo);

la centrale termoelettrica TVN è ubicata nel mezzo di un SIC (Sito di Interesse Comunitario) denominato « Fondali tra Punta Sant'Agostino e Punta della Mattonara » (codice natura 2000, IT 6000005);

negli anni '80 e '90 sono state effettuate dall'Osservatorio Edipedimiologico della Regione Lazio delle indagini epidemiologiche che evidenziavano una alta incidenza di malattie respiratorie e di allergie con particolare riferimento ai soggetti più deboli (anziani e bambini);

sino al dicembre del 1995 le centrali termoelettriche insistenti a Civitavecchia (si ricordi la centrale termoelettrica di Fiumaretta 240 MW, oggi dismessa) immettevano nell'atmosfera sino a 2900 mg/nm<sup>3</sup> di anidride solforosa e 90 mg/nm<sup>3</sup> di polveri;

a partire dal novembre 1998 veniva applicata la normativa CEE che fissa i limiti di superamento di immissione in atmosfera: 400 mg/nm<sup>3</sup> di anidride solforosa e 50 mg/nm<sup>3</sup> di polveri;

il 21 dicembre del 2001 l'ENEL Produzione S.p.A. presentava all'Amministrazione comunale di Civitavecchia il progetto di riconversione a carbone della centrale termoelettrica di TVN;

il progetto di riconversione a carbone della centrale termoelettrica di TVN ha ottenuto la VIA (valutazione di impatto ambientale) dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 luglio 2003 (parere numero 545);

il succitato parere del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per quanto attiene le opere strutturali, afferma che: « le opere connesse al progetto di conversione sono costituite da due banchine a mare, di lunghezza rispettivamente di 350 m e 200 m, all'interno della nuova Darsena Energetica e Grandi Masse del Porto di Civitavecchia, attrezzate per lo scarico del carbone e del calcare ed il carico del gesso e delle ceneri »;

precedentemente il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto n. 6923 del 28 gennaio 2002, concedeva il parere positivo di compatibilità ambientale per il progetto relativo alla « Variante al Piano Regolatore Portuale di Civitavecchia » denominato « Darsena Energetica Grandi Masse » (DEGM);

la darsena in questione, ubicata all'interno del SIC denominato « Fondali tra Punta Sant'Agostino e Punta della Mattonara », a seguito della realizzazione del progetto di conversione a carbone della centrale TVN, avrebbe un aumento di movimentazione di 5.000.000 di tonnellate di carbone, 500.000 tonnellate di ceneri, 300.000 tonnellate di calcare, 300.000 di gesso, che si andrebbero ad aggiungere agli attuali traffici portuali di materiali sfusi: un autentico « ingorgo » di fattori inquinanti che si riverserebbero nella già compromessa atmosfera civitavecchiese;

nel comprensorio di Civitavecchia sono presenti diversi SIC e ZPS (Zone di Protezione Speciale) denominati rispettivamente: « Saline di Tarquinia (ZPS-SIC) », « Comprensorio Meridionale dei Monti della Tolfa (ZPS) », « Fondali tra Marina di Tarquinia e Punta della Quaglia (SIC) », « Fondali tra Punta Santa Agostino e Fondali della Mattonara (SIC) », « Fondali tra Punta del Pecoraro e Capo Linaro (SIC) », « Fondali Antistanti Santa Marinella (SIC) »;

il progetto di riconversione della centrale termoelettrica di TVN comprometterebbe definitivamente gli ecosistemi esistenti all'interno dei citati SIC e ZPS;

per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico, l'ENEL ha affermato di aver analizzato gli strumenti di pianificazione e programmazione per la verifica della coerenza del progetto con gli accordi internazionali per la protezione dell'ambiente (e cioè Conferenza di Rio, Agenda 21, Protocollo di Kyoto); ed ancora la coerenza con il piano Energetico Nazionale, il decreto legislativo 79/1999 (« decreto Bersani ») e il Piano energetico regionale del Lazio;

per quanto attiene gli accordi internazionali per la protezione dell'ambiente, nella VIA si dice: « ...non sarà possibile rispettare quanto previsto dagli accordi internazionali per il fatto che si avrà un significativo aumento di emissioni di anidride carbonica, sia in termini assoluti, che per unità di energia elettrica prodotta, a causa della combustione di carbone in luogo di olio combustibile... »; evidentemente l'ENEL mente sul punto;

per quanto attiene il Piano energetico regionale del Lazio (approvato con delibera consigliare n. 45 del 14 febbraio 2001), esso appare in radicale contraddizione con le scelte dell'ENEL; basti citare uno degli obiettivi strategici del Piano medesimo: « ...il Piano pone come proprio obiettivo la riduzione dell'anidride carbonica (con il ricorso alle fonti rinnovabili) quale contributo della Regione Lazio alle scelte nazionali di abbattimento delle emissioni di gas serra anche ai fini della attuazione del Protocollo di Kyoto... »;

la conversione della centrale termoelettrica TVN da olio combustibile a carbone produrrà una quantità di anidride carbonica pari a 17.000.000 di tonnellate annue;

nella VIA si afferma che l'ENEL, per quanto riguarda la configurazione impiantistica, ha dichiarato di aver preso in considerazione sistemi alternativi di combustione al carbone: gassificazione, caldaie a letto fluido e alimentazione a metano;

quanto affermato dall'ENEL, di aver considerato sistemi alternativi di combu-

stione al carbone, non corrisponde a quanto più volte affermato dai vertici aziendali: « ... la conversione a metano di Torre Nord, benché sia possibile, non si potrebbe attuare perché socialmente incompatibile... »; resta oscura l'interpretazione di quella sublime espressione « socialmente incompatibile »;

nella VIA per quanto attiene le emissioni inquinanti si afferma che: « ... in base ai dati riportati dall'ENEL, il carico inquinante della sola centrale di Torrevaldaliga Nord, in termini di flusso di massa risulta, per ossidi di azoto e polveri, molto più grande delle emissioni complessive dell'intero comprensorio di Civitavecchia, mentre per quelle di ossidi di zolfo risultano equivalenti. È evidente che data l'altezza del camino (250 m), questo carico si diluisce su un'area molto vasta, contribuendo alle concentrazioni al livello del suolo in termini percentuali in misura molto minore a quello del traffico navale ed autoveicolare che insiste nell'area, anche se in alcune aree — fra le quali sicuramente quella dei Monti della Tolfa (SIC) — le concentrazioni di inquinanti al suolo sono prevalentemente imputabili alla centrale... »;

nella VIA si afferma, in relazione alle emissioni di microinquinanti inorganici che: « ...le emissioni di microinquinanti inorganici (metalli pesanti) previste dopo la trasformazione a carbone in generale diminuiscono, con l'eccezione del mercurio e del nichel. Relativamente al mercurio, in considerazione della frazione significativa in cui questo composto risulta essere presente nei fumi allo stato di vapore, e visti i dati riportati dalla stessa ENEL per altri gruppi al carbone dotati di impianti di abbattimento di polveri e desolforanti, si esprime perplessità riguardo al fatto che le emissioni di tale inquinante possano essere effettivamente contenute nel valore dichiarato di 0.8 µg/Nm<sup>3</sup>... »;

un rapporto redatto da 150 scienziati per conto della UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente) ha evidenziato che la causa della eccessiva produ-

zione del mercurio è imputabile principalmente alle centrali alimentate a carbone. Nel rapporto si legge che la via di maggiore diffusione del mercurio resta l'acqua (per esempio le piogge), fiumi e mari, dove il mercurio si converte in metilmercurio — una delle sue forme più pericolose e velenose — e viene assorbito dai pesci, concentrandosi in maniera drammatica nella catena alimentare; si pensi, per esempio, al notevole consumo di pesce nella città di Civitavecchia;

nella VIA si sottolinea che la trasformazione dell'impianto di TVN a carbone produrrà un generale aumento della potenza sonora irradiata, e quindi, una concentrazione eccessiva di inquinamento acustico in un comprensorio che vede i livelli di tolleranza dell'inquinamento acustico in buona parte compromessi dal traffico navale del Porto di Civitavecchia;

nella VIA per quanto attiene la componente flora e fauna si descrive che: «... la nuova banchina per lo scarico del carbone si inserisce in uno specchio d'acqua dove sono stati rilevati popolamenti di Poseidonia Oceanica, e che per questo motivo la zona è stata classificata come SIC; tale area era già stata oggetto di valutazione nel corso dell'istruttoria relativa alla « Darsena Energetico Grandi Masse » del Porto di Civitavecchia, che aveva ricevuto dalla Commissione VIA un parere positivo a fronte anche di misure atte a compensare l'impatto sulla prateria di Poseidonia Oceanica... »;

la costruzione della DEGM e la realizzazione delle banchine funzionali sia alla darsena e sia alla centrale a carbone rappresentano difatti una variante alla variante del PRP del Porto di Civitavecchia (mai autorizzato dalle Autorità competenti) che l'ENEL pone in essere: una variante alla variante costituita, per l'esattezza, dalla costruzione di due banchine a servizio della centrale che andranno a sostituire il molo di sottoflutto della DEGM, banchine che comprometteranno gli equilibri ecologici del suddetto SIC denominato « Fondali compresi tra Punta

Sant'Agostino e Punta della Mattonara », con lo svellimento di 8 ettari di Poseidonia prevalentemente impiantata su roccia;

pare molto singolare il rimedio proposto dall'ENEL e accettato dalla Commissione VIA del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per ciò che concerne « il recupero e reinserimento » della Poseidonia: in verità non si predispongono alcun recupero o reinserimento ma un semplice monitoraggio in vista di un aleatorio progetto di recupero; in sostanza si propone di studiare qualcosa da recuperare dopo che è stata distrutta;

per la fase di esercizio della centrale si avrà una imprecisata quantità di scarico termico in acqua di mare, con il conseguente innalzamento della temperatura marina e la contestuale alterazione, irreversibile, dell'ecosistema marino;

il Parere della regione Lazio (prot. 76613 del 27 maggio 2003), favorevole alla conversione a carbone della centrale, impone delle prescrizioni che, ad avviso degli interroganti sono un autentico capolavoro di ipocrisia istituzionale; per esempio si prevede: «... un monitoraggio statistico dei dati sanitari sulla popolazione per un periodo sufficiente e significativo, successivo all'entrata in regime della centrale, con cadenza ciclica annuale, per verificare eventuali variazioni nelle classi epidemiologiche delle malattie più frequenti e delle cause di mortalità nell'area vasta. Particolare attenzione dovrà essere posta alla individuazione degli eventuali effetti derivanti da esposizioni prolungate a piccole concentrazioni, al fine di quantificare e controllare gli effetti dei microinquinanti e delle polveri emessi dalla combustione del carbone... » ed ancora: «...dovranno essere attuate idonee procedure di esercizio dei sistemi DeNOx al fine di garantire emissioni di ammoniaca in atmosfera le più basse possibili. Si dovrà inoltre installare un sistema di monitoraggio e registrazione delle emissioni di ammoniaca, secondo la migliore tecnologia disponibile. Le singole misure dovranno essere effettuate non meno di 4 volte al giorno (una

misura ogni 6 ore), ed i relativi risultati saranno registrati. La concentrazione di ammoniaca registrata nei fumi non dovrà superare, come valore medio giornaliero i 5 mg/Nm<sup>3</sup>... »;

la Commissione VIA del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che ha dato parere favorevole alla conversione a carbone della centrale, insegue la regione Lazio sul terreno dell'ipocrisia quando prescrive, nella parte riguardante i « rilevamenti alle emissioni », che: « ...dovranno essere effettuati con cadenza annuale, secondo un protocollo da concordare con l'ARPA Lazio (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), rilevamenti periodici degli inquinanti al camino, finalizzati alla misurazione dei seguenti inquinanti: a) microinquinanti: metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, PCDD/PCDF. Particolare attenzione dovrà essere posta nella misurazione di quei composti che possono essere presenti sia in associazione al particolato che allo stato di vapore; b) ammoniaca; c) alogenuri; ... »;

in verità le prescrizioni ministeriali e quelle regionali non sono proprio coincidenti, se non nella suddetta ipocrisia; infatti mentre nella VIA si parla di rilevamenti periodici degli inquinanti al camino, nel parere della Regione Lazio si parla, in riferimento alle emissioni in atmosfera e con particolare attenzione alla ammoniaca, di un sistema di monitoraggio e registrazione delle emissioni che dovranno farsi non meno di 4 volte al giorno (una misura di ogni 6 ore): questa discrepanza delle prescrizioni del controllo e del monitoraggio non è da considerarsi marginale, ma denota di quali straordinarie approssimazioni sia condita la relazione della Commissione VIA del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

nella VIA sono dunque diverse e palesi le incongruenze tecnico-scientifiche in ordine alla « eco-compatibilità » della conversione a carbone della centrale Valdaliga Nord, ricadente, come già ricordato, in un comprensorio profondamente compromesso dal punto di vista della salubrità ambientale;

la Commissione europea avviava nel mese di maggio 2003 la « procedura di infrazione » a proposito del mancato recepimento della Direttiva 2001/80 — limitazione alle emissioni in atmosfera degli inquinanti dei grandi impianti di combustione — da parte dell'Italia;

la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea in data 10 giugno 2003 avviava la « procedura di reclamo », nei confronti dell'Italia, per la violazione dell'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente di PM 10 (è uno dei sette inquinanti dell'aria più pericolosi insieme al biossido di zolfo, al monossido di carbonio, agli ossidi di azoto, agli idrocarburi, all'ozono e al piombo) e sulle concentrazioni di ozono nel territorio di Civitavecchia, violando in tal senso le Direttive Comunitarie n. 99/30 CEE e n. 92/72 CEE;

la popolazione di Civitavecchia e dei comuni vicini, mediante un referendum consultivo comprensoriale svoltosi il 18 giugno 1989, ha espresso a stragrande maggioranza il proprio consenso per l'utilizzo del metano nelle centrali —:

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda assumere per impedire che la popolazione di Civitavecchia e dei comuni limitrofi veda ulteriormente e gravemente compromesso il proprio diritto alla salute a causa di una nuova straordinaria produzione di inquinanti atmosferici legati al ciclo del carbone;

se non ritenga il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di operare una seria rivalutazione del parere favorevole concesso dalla Commissione VIA al progetto di riconversione a carbone della centrale termoelettrica Valdaliga Nord di Civitavecchia e se non ritenga che in questa rivalutazione si possa chiedere la riconversione a metano;

cosa intenda fare il Governo al fine di determinare il concreto ed effettivo rispetto delle Direttive Comunitarie n. 99/30 CEE e n. 92/72 CEE e per il recepimento

mento della Direttiva Comunitaria n. 2001/80 il cui termine scadeva il 27 novembre 2002. (4-07761)

\* \* \*

### AFFARI ESTERI

#### Interrogazioni a risposta scritta:

FOLENA e VERNETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il religioso tibetano Nyima Drapka, rinchiuso nelle carceri di Dawu, in Tibet in seguito all'arresto avvenuto nel 2000 per aver affisso dei manifesti contro la politica cinese nei confronti del suo popolo ha inviato al Dalai Lama, prima di morire, una lettera nella quale racconta delle terribili condizioni di reclusione a cui è stato sottoposto;

la Cina, da oltre 50 anni, opprimendo la popolazione tibetana, come denunciato dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani e dallo stesso Parlamento italiano —:

se il Ministro intenda chiedere al governo cinese spiegazioni in merito al caso di cui in premessa;

se e quali iniziative intenda prendere il Ministro, anche nell'ambito della politica estera dell'Unione europea, al fine di indurre il governo della Cina popolare al rispetto dei diritti umani e civili del popolo tibetano, con particolare riferimento alle carcerazioni di esponenti religiosi e laici della lotta per la libertà del Tibet. (4-07744)

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se il personale a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari sia stato beneficiario nel corso degli anni 2001, 2002 e 2003 degli adeguamenti retributivi previsti per legge, come da

decreto-legge n. 103 del 2000, che aboliva gli aumenti automatici biennali degli stipendi;

se il ministero degli affari esteri, nel quadro di un piano generale di avvio delle procedure dei passaggi interni per le posizioni rese vacanti a seguito del transito nei ruoli di un numero di impiegati a contratto, abbia predisposto le relative autorizzazioni per le sedi all'estero, risultando all'interrogante che la direzione generale del personale abbia in questo contesto unicamente rilasciato autorizzazione all'assunzione di nuovo personale mediante bando di regolare concorso;

se il Ministro degli affari esteri, come da protocollo d'intesa del 2001, abbia svolto ogni possibile interessamento presso l'ARAN, affinché il periodo di 45 giorni di assenza interamente retribuita per malattia per il personale a contratto venga inteso nell'arco di un anno, anziché di un triennio;

se i gravi disagi per il personale a contratto di nazionalità italiana derivanti dall'applicazione delle convenzioni bilaterali in materia fiscale siano stati adeguatamente affrontati e rimossi, tenuto conto che nella fattispecie della Germania, per esempio, l'Ambasciata ha declinato, su consiglio di uno studio legale tedesco, ogni responsabilità relativamente alla soluzione della controversia con il Ministero delle finanze tedesco, demandando al singolo impiegato in servizio in Germania la facoltà di presentare personalmente ricorso presso il Ministero delle finanze italiano, al fine di eliminare le disposizioni discriminanti per i cittadini italiani contenute nella Convenzione italo-tedesca, che di fatto determinano la doppia imposizione dei redditi;

se l'attività del personale a contratto determinato assunto per l'espletamento delle funzioni di anagrafe consolare, venga effettivamente finalizzata al completamento/sanatoria di quel settore, essendo noto all'interrogante, che detto personale viene utilizzato, nonostante le tuttora persistenti deficienze dell'anagrafe consolare, in uffici